Sent. n. 186/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele ORICCHIO Presidente

Eugenio MUSUMECI Giudice

Gabriele PEPE Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **74648** R.G. nei confronti di **CALVANESE Saverio** per il conto giudiziale n. **23959** reso quale economo del Comune di Tocco Caudio (BN) nel corso dell'esercizio finanziario 2020;

Visti gli atti di giudizio;

Uditi nell'udienza del giorno 15.5.2025, con l'assistenza del segretario Rossella Latorre, il relatore Gabriele Pepe, l'avv. Vincenzo Prisco, per delega orale dell'avv. Luigi Diego Perifano, per l'agente contabile, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Davide Vitale;

Ritenuto in

FATTO

Con relazione n. 82/2025, depositata in data 5.3.2025, il Magistrato istruttore ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità e/o inammissibilità del conto n. 23959,

con trasmissione degli atti al P.M., ritenendo non effettivamente adempiuto l'obbligo di resa del conto da parte dell'economo Calvanese ed affermando, in ogni caso, l'inidoneità del conto depositato a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente.
Nello specifico, ha contestato:
- la non conformità del conto al modello 23 di cui al d.p.r. n. 194/1996, trattandosi di una mera elencazione di n. 40 buoni economali per un ammontare complessivo di € 1.275,10 relativi al periodo dal 25.3.2020 al 28.12.2020;
- la violazione delle previsioni di cui al r.d. n. 827/1934, artt. 616-617, nonché dell'art. 140, comma 2, c.g.c, e dei principi di veridicità, chiarezza, comprensibilità di cui al d.lgs. n. 118/2011, all. 1, difettando il conto in esame dei seguenti elementi essenziali (mandati per la costituzione dell'anticipazione ricevuta e dell'eventuale reintegro; estremi dei mandati di pagamento con i relativi importi correlati ai buoni emessi; importo della eventuale restituzione dell'anticipazione residuata, con i relativi estremi della reversale d'incasso, qualora la somma ricevuta quale anticipazione non sia stata integralmente spesa al termine dell'esercizio finanziario).
In data 15.4.2025, si è costituito in giudizio l'agente contabile rilevando la presenza di mere irregolarità formali nella produzione del conto giudiziale ed evidenziando, al contempo, la perfetta corrispondenza tra il riscosso (in carico) ed il versato in tesoreria (in scarico) per l'esercizio 2020 e, quindi, l'assenza di ammanchi. Per tali ragioni, ha concluso per il discarico del conto.

Con memoria del 28.4.2025, la Procura Regionale, nell'aderire alle valutazioni espresse dal Magistrato istruttore, si è associata alla richiesta declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del conto presentato.

All'udienza del 15.5.2025, il P.M. si è riportato alla propria memoria, chiedendo l'improcedibilità e/o inammissibilità del conto mentre l'avv. Prisco ha insistito, come in atti, per l'approvazione del conto in ragione del carattere meramente formale delle irregolarità riscontrate.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio si riferisce al conto n. 23959 reso da Calvanese Saverio per la gestione dei buoni economali del Comune di Tocco Caudio (BN) nell'esercizio finanziario 2020.

2. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'Ente pubblico; l'interesse ordinamentale cui tende il processo, quindi, si appunta nell'accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso oggetto dell'odierno scrutinio riguarda la gestione della cassa economale del Comune di Tocco Caudio nell'esercizio finanziario 2019, affidata all'agente contabile Calvanese

Saverio.

3. Correttamente, il Magistrato istruttore ha ricordato in proposito, che:

- il conto non ricalca, dal punto di vista formale, il modello 23 dedicato alla rendicontazione dell'economo, approvato con il d.p.r. n. 194/1996, trattandosi di una mera elencazione di n. 40 buoni economali per un ammontare complessivo di € 1.275,10 relativi al periodo dal 25.3.2020 al 28.12.2020;
- unitamente a tale elencazione è stata depositata la delibera della Giunta comunale di approvazione del rendiconto delle spese dell'economo anno 2020, n. 7 del 29/1/2021;
- tale delibera include il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal medesimo agente contabile Calvanese, nella veste nel primo caso di Segretario comunale, nel secondo caso di Responsabile dell'Area 2 Economico Finanziaria e Tributi che, pertanto, ha espresso pareri di regolarità con riferimento alle spese dal medesimo effettuate;
- null'altro risultava trasmesso;
- il conto in esame è improcedibile e/o inammissibile poiché non risulta effettivamente adempiuto l'obbligo di resa del conto da parte dell'economo Calvanese, così come previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c.;
- né il conto appare idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente (art. 140, comma 2, c.g.c.);
- dall'elenco dei buoni economali emerge, in maniera evidente, la mancanza degli elementi essenziali e

indefettibili, previsti dall'art. 616 r.d. n. 827/1924, e dei quali deve esservi riferimento nel conto giudiziale ai sensi del successivo art. 617, tra i quali: i mandati per la costituzione dell'anticipazione ricevuta e dell'eventuale reintegro; gli estremi dei mandati di pagamento con i relativi importi correlati ai buoni emessi; l'importo della eventuale restituzione dell'anticipazione residuata, con i relativi estremi della reversale d'incasso, qualora la somma ricevuta quale anticipazione non sia stata integralmente spesa al termine dell'esercizio finanziario;

- inoltre, nella sopraindicata delibera di Giunta si è disposto di "*INTROITARE la somma di € 2.500,00 alla risorsa cod. 9.01.99.99.999 - "Restituzione anticipazione servizio economato" cap. 6 residui attivi del redigendo bilancio 2021 relativa alla restituzione dell'anticipo ricevuto da parte dell'Economo Comunale*" senza che sia stato dato minimo chiarimento sull'entità di tale posta, né fornita documentazione alcuna della entità dell'anticipazione iniziale;
- il conto deve consentire all'Amministrazione per la quale è reso di avere tutti gli elementi per verificare la rispondenza dei dati contabili ai fini dell'approvazione dell'attività svolta dall'agente contabile, nonché in vista del successivo scrutinio in sede giudiziale (Sez. Giur. Lombardia, sent. nn. 793/1995 e 1206/1995);
- il Magistrato istruttore ha concluso evidenziando che il conto in esame non consente le suddette operazioni di verifica ed accertamento mancando di tutti i movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti, sicché in

difetto dei suddetti dati non è pertanto possibile alcuna verifica giudiziale.

4. La difesa del Calvanese ha, invece, dedotto che le irregolarità formali indubbiamente sussistenti nella redazione del conto della gestione economale del Comune di Tocco Caudio, relativa all'esercizio finanziario 2020, non inficerebbero la regolarità sostanziale del conto stesso; regolarità a conforto della quale l'agente contabile ha prodotto apposita relazione del Segretario Generale del Comune, con documentazione allegata, in cui si attesta la corrispondenza di quanto incassato con quanto versato in tesoreria.

Con specifico riferimento all'esercizio finanziario oggetto di causa, nella relazione in parola si rappresenta quanto segue:

in data 20.3.2020, con quietanza n. 641057 (corrispondente al mandato n. 192 del 11.3.2020) è stata concessa anticipazione all'economo comunale per l'anno 2020, per € 2.500,00;

la somma di € 1.275,10, ammontare complessivo dei buoni economali, è stata rimborsata al Calvanese, in qualità di economo comunale, con quietanze nn.:

- 109 del 17.3.2021 (corrispondente al mandato n. 135 del 5.3.2021);
- 110 del 17.3.2021 (corrispondente al mandato n. 136 del 5.3.2021);
- 111 del 17.3.2021 (corrispondente al mandato n. 137 del 5.3.2021);
- 112 del 17.3.2021 (corrispondente al mandato n.

138 del 5.3.2021);

- 113 del 17.3.2021 (corrispondente al mandato n. 139 del 5.3.2021);
- 114 del 17.3.2021 (corrispondente al mandato n. 140 del 5.3.2021);
- 115 del 17.3.2021 (corrispondente al mandato n. 141 del 5.3.2021);
- 116 del 17.3.2021 (corrispondente al mandato n. 142 del 5.3.2021);
- 117 del 17.3.2021 (corrispondente al mandato n. 143 del 5.3.2021);

con quietanza n. 213 del 17.3.2021 (corrispondente alla reversale n. 50 del 8.3.2021), il Calvanese, in qualità di economo comunale, ha versato in tesoreria la somma di € 2.500,00;

pertanto, le somme riscosse a valere sull'intero anno 2020 (quindi "in carico") sono pari ad € 2.500,00 e quelle versate in tesoreria a valere sullo stesso anno (quindi "in scarico") ammontano ad € 2.500,00; vi è perciò perfetta corrispondenza tra riscossioni e versamenti.

Alla relazione è, poi, allegato, benché tardivamente, il conto giudiziale relativo all'esercizio in parola, compilato secondo il modello 23 e sottoscritto dall'agente contabile.

Peraltro, "*non risulta alcun rilievo, contestazione, denuncia o esposto*" relativamente al conto in oggetto, "*né verifiche, ispezioni o altre inchieste amministrative sulla gestione contabile che hanno riguardato il relativo esercizio finanziario*".

5. Ai fini della dichiarazione di regolarità del conto, la giurisprudenza di questa Corte ritiene imprescindibile,

che "*dall'aggregato documentale strumentale, finalizzato alla rendicontazione del fondo cassa economale, si possa desumere, ricostruire e tracciare inequivocabilmente la gestione contabile delle spese, dei relativi reintegri e dei saldi finali*" (Sez. Giur Marche, sent. n. 89/2023).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che tale risultato non sia stato raggiunto mediante il sistema di rendicontazione predisposto dal predetto agente contabile.

Nella relazione del Segretario Generale del Comune si afferma -in buona sostanza- la riscontrabilità nella gestione contabile dell'economo Calvanese relativa all'anno 2020 di tutti gli elementi idonei a fornire, sotto l'aspetto contenutistico, sostanziale rappresentazione concreta e coerente dell'operato dell'agente contabile. Ad essa risulta poi allegato un modello 23 con la finalità di comprovare la correttezza gestionale dell'agente contabile; infine, è agli atti la parificazione del predetto conto mediante l'apposizione di visto di regolarità dello stesso Segretario comunale in data 9/4/2025.

È vero altresì che non emergono con evidenza ammanchi o, comunque, profili di responsabilità erariale a carico del medesimo agente contabile.

Tuttavia, è altrettanto evidente che nel caso di specie non è stato adempiuto l'obbligo di resa del conto, consistente nella rappresentazione dei risultati della gestione contabile dell'agente con i movimenti in entrata ed in uscita analiticamente descritti per specificazione degli importi, dei titoli e delle causali, costituiti anche dalla differenziazione delle partite di carico e delle partite

a discarico dell'agente contabile, sì da rappresentare i fatti di gestione in modo da consentirne il raccordo con le scritture contabili dell'Ente.

Pare evidente al Collegio, che, pur risultando apprezzabile lo sforzo difensivo del Calvanese di compilare *ex post* un modello 23 riportandovi i dati documentali disponibili, siffatto compendio delle entrate e delle uscite, con conseguente saldo finale, della cassa economale del Comune di Tocco Caudio nell'anno 2020, sia ben lontano dall'aggregato documentale finalizzato alla rendicontazione del fondo cassa economale, necessario affinché si possa desumere, ricostruire e tracciare inequivocabilmente la gestione contabile delle spese, dei relativi reintegri e dei saldi finali ovvero, affinché si possa quanto meno ritenere procedibile il conto presentato.

Ciò posto, è irrilevante la documentazione integrativa depositata dall'agente contabile dopo la fissazione dell'udienza di discussione, in quanto il giudizio non è stato iscritto al ruolo per ottenere l'adozione di un provvedimento interlocutorio o di una sentenza dichiarativa di irregolarità ma per attestare l'improcedibilità del conto e l'art. 148 c.g.c. non prevede la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione nella fase di iscrizione a ruolo di udienza del giudizio di conto (Sez. Giur. Calabria, sent. nn. 410/2020 e 178/2022).

Il conto va quindi dichiarato improcedibile, in quanto, così come reso dall'agente contabile, non è giustiziabile poiché nella sostanza non può ritenersi depositato con

costituzione in giudizio dell'agente contabile ai sensi dell'art. 140, comma 3, c.g.c.; la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, atteso che l'agente contabile rimane comunque responsabile per l'andamento della gestione in questione con obbligo di far pervenire all'Ufficio conti giudiziali di questa Sezione, per il tramite dell'Amministrazione comunale di appartenenza, il nuovo conto compilato sui modelli ufficiali approvati con d.p.r. n. 194/1996.

6. Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che va dichiarata l'improcedibilità del giudizio di conto in epigrafe. Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'improcedibilità del giudizio n. 74648 con riferimento al conto n. 23959;
2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

ESTENSORE	**PRESIDENTE**
Gabriele Pepe	**Michele Oricchio**
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23/05/2025

Per Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)
Il Funzionario
dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)